

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -  
COMUNICATO - Comunicato n. 53 del 21 maggio 2008, relativo all'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, valore del coefficiente R per l'anno 2008, e all'obbligo di controllo generalizzato di tutti i requisiti dell'impresa richiedente prima del rilascio dell'attestazione (articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). (GU n. 129 del 4-6-2008 )

Con riferimento all'aggiornamento della tariffa applicata dalle SOA per l'esercizio dell'attività di attestazione prevista dall'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 si comunica che il valore del coefficiente di rivalutazione R, per l'anno 2008, della formula contenuta nell'allegato E, come comunicato dall'ISTAT, è pari a 1.1295.

Nell'esercizio della funzione di vigilanza sul sistema di qualificazione, con particolare riferimento al controllo sulle attestazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, con l'art. 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, questa autorità ha constatato il ripetersi di comportamenti non conformi alla disciplina in materia di qualificazione da parte delle SOA, in particolare è stato rilevato che le SOA procedono al rilascio delle attestazioni di qualificazione senza verificare preventivamente tutti i requisiti dell'impresa richiedente.

Al riguardo occorre sottolineare che l'art. 40, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha previsto che, prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa e con ciò introducendo un obbligo di controllo generalizzato di tutti i requisiti dell'impresa richiedente e prima del rilascio dell'attestazione.

Per quanto riguarda il momento del controllo cioè prima del rilascio dell'attestazione, si osserva che il dettato normativo ha chiaramente codificato quanto già rappresentato da questa Autorità nella regolamentazione secondaria e dal Giudice Amministrativo nei diversi pronunciamenti.

Per quanto riguarda l'obbligo generalizzato del controllo su tutti i requisiti, si osserva che il dettato normativo ha chiaramente codificato che il controllo non può essere più effettuato a campione ed «in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi».

Le SOA, pertanto, sono obbligate, prima di rilasciare l'attestazione, ad eseguire tutte le verifiche controllando la veridicità e la sostanza di tutta la documentazione prodotta dall'impresa interessata al fine di evitare di rilasciare l'attestazione sulla base di presupposti erronei e falsi.